

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 451)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Gli Stati membri delle Comunità europee hanno firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 un Accordo relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Tale Accordo si è reso necessario per il fatto che il regime di associazione tra la Comunità economica europea e i Paesi e Territori d'oltremare non si applica ai prodotti di competenza della CECA e viene a confermare lo spirito di fruttuosa coope-

razione economica e commerciale che ha sempre caratterizzato la politica « comunitaria » nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

L'Accordo in questione mira in effetti ad intensificare ulteriormente gli scambi di tali prodotti con i Paesi e Territori d'oltremare.

Circa l'aspetto tecnico degli scambi dei prodotti suindicati va rilevata, da un lato, la parità di trattamento tariffario che i Paesi e Territori devono assicurare ai suddetti prodotti originari degli Stati membri e, dall'altro, l'abolizione delle restrizioni

quantitative all'importazione di tali prodotti. I criteri previsti per gli scambi di prodotti di competenza CECA sono riassunti negli articoli 1 e 2 dell'Accordo in parola. Infatti l'articolo 1 precisa che i prodotti di competenza CECA, originari dei Paesi e Territori, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a detti prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro. A sua volta l'articolo 2 dispone che i prodotti summenzionati originari degli Stati membri siano ammessi all'importazione nei Paesi e Territori in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonchè dalle restrizioni quanti-

tative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al capitolo I del titolo I e all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunità economica europea, nonchè agli allegati II e III di tale decisione.

Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nè i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.

La scadenza dell'Accordo è la stessa (31 gennaio 1975) di quella prevista per la Convenzione di Yaoundé del 29 luglio 1969 concernente l'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELATIVO AGLI
SCAMBI CON I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE DI PRODOTTI DI COMPETENZA
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 232,

Prendendo in considerazione il fatto che il regime di associazione tra la Comunità economica europea e i Paesi e Territori d'oltremare associati a tale Comunità, in appresso denominati Paesi e Territori, non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e i Paesi e Territori gli scambi di tali prodotti,

Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sig. Pierre HARMEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Sig. Walter SCHEEL,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica francese,
Sig. Maurice SCHUMAN,
Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sig. Aldo MORO,
Ministro degli affari esteri;

Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo,

Sig. Gaston THORN,
Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sig. J. M. A. H. LUNS,
Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunità sono ammessi all'importazione nella Comunità, quando sono originari dei Paesi e Territori, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro.

Art. 2.

I prodotti summenzionati originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nei Paesi e Territori in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonchè dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al capitolo I del titolo I e all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunità economica europea, nonchè agli allegati II e III di tale decisione.

Art. 3.

Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Art. 4.

Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.

Art. 5.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica degli Stati membri.

Art. 6.

Il presente Accordo scade il 31 gennaio 1975.

Art. 7.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che provvederà a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre millenovecentosettanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

P. HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

W. SCHEEL

Pour le Président de la République Française,

M. SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

A. MORO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

G. THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. LUNS